



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
SU BASE CONSOLIDATA**

1. — ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

– 1.1 –

Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 – 23° aggiornamento

- a vista e a revoca;
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- da oltre 5 anni a 7 anni;
- da oltre 7 anni a 10 anni;
- da oltre 10 anni a 15 anni;
- da oltre 15 anni a 20 anni;
- oltre 20 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

1.5.2 Informazioni per paese di controparte

Le informazioni si riferiscono ai soli gruppi bancari ⁽¹⁾ e includono anche i rapporti attivi e passivi verso le altre società incluse nel consolidamento, diverse da quelle appartenenti al gruppo bancario, che hanno formato oggetto di elisione nel processo di consolidamento. Dalla rilevazione sono esclusi i rapporti facenti capo alle società strumentali appartenenti al gruppo bancario ⁽²⁾.

I gruppi bancari composti esclusivamente dalla capogruppo bancaria e da società strumentali sono esonerati dall'invio delle informazioni per paese di controparte ⁽³⁾.

Le informazioni richieste vanno costruite facendo riferimento alle regole di compilazione previste nella presente circolare. Tuttavia, è consentito:

- per le sole filiazioni estere, fare riferimento, ai fini della costruzione del dato consolidato, ai dati individuali compilati secondo le regole nazionali;
- ricorrere, relativamente al processo di elisione dei rapporti intragruppo, a meccanismi semplificati di riconciliazione, a condizione che da tali meccanismi discendano effetti trascurabili sugli aggregati oggetto di rilevazione.

1.5.2.1 Contenuto della rilevazione

¹ Le società bancarie e strumentali controllate congiuntamente vanno incluse nel perimetro di consolidamento coerentemente con quanto previsto da Regolamento UE 575/2913 (c.d. CRR). Le banche italiane controllate congiuntamente, non ricomprese nel perimetro di consolidamento prudenziale, sono comunque tenute – al ricorrere dei presupposti previsti dalla Circolare n. 272 del 31 luglio 2008 “Matrice dei conti” – alla compilazione delle voci di matrice dei conti relative alla “traslazione del rischio” (voci da 58352 a 58356).

² Ad esclusione della voce 58984 “Totale attivo”, che è riferita all'intero gruppo bancario.

³ In tali circostanze, le banche capogruppo sono tenute – al ricorrere dei presupposti previsti dalla Circolare n. 272 del 31 luglio 2008 “Matrice dei conti” – alla compilazione delle voci di matrice dei conti relative alla “traslazione del rischio” (voci da 58352 a 58356).

Eliminato: Sono in particolare escluse le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate congiuntamente.

Formano oggetto di rilevazione i seguenti aggregati:

- attività finanziarie per cassa, suddivise tra attività “in bonis” e attività deteriorate, a loro volta distinte tra finanziamenti, titoli di debito e titoli di capitale;
- passività finanziarie per cassa (debiti e titoli di debito in circolazione);
- totale attivo;
- garanzie e impegni, ripartiti tra crediti di firma e altri impegni; tali ultimi prevedono l’ulteriore ripartizione tra impegni irrevocabili (con separata indicazione della componente per cassa e di firma) e revocabili;
- derivati, con separata indicazione dei derivati finanziari e creditizi e, per ciascuna categoria, dei fair value positivi e negativi.

Le voci 58980 “Attività finanziarie per cassa”, 58982 “Passività finanziarie per cassa”, 58986 “Garanzie e impegni” e 58988 “Derivati” sono riferite alle sole società bancarie e finanziarie appartenenti al gruppo bancario; esse, pertanto, vanno compilate includendo gli eventuali rapporti nei confronti delle società strumentali appartenenti al gruppo bancario, nonché nei confronti delle altre società rientranti nell’area di consolidamento contabile (es. società assicurative).

La voce 58984 “Totale attivo” è riferita al complesso delle società appartenenti al gruppo bancario (incluse le società strumentali). Per la compilazione della citata voce è consentito sommare, alle attività riferite alle società bancarie e finanziarie appartenenti al gruppo bancario, i dati individuali riferiti alle società strumentali (non elidendo gli eventuali rapporti reciproci), a condizione che da tale modalità discendano effetti trascurabili sull’aggregato oggetto di rilevazione.

Allo scopo di quantificare la complessiva esposizione creditizia nei confronti di un determinato Paese, occorre tener conto della eventuale esistenza di circostanze che possano determinare un trasferimento del rischio finale verso soggetti residenti in altri Paesi (cfr. successivo paragrafo 1.5.2.2 “Traslazione del rischio”).

Le informazioni devono essere classificate in relazione ai seguenti attributi informativi ⁽¹⁾:

- “sottosistema di rilevazione”, che prevede la seguente ripartizione: 1) gruppo bancario: banche residenti; 2) gruppo bancario: banche non residenti – filiali estere (include le filiali di filiazioni); 3) gruppo bancario: banche non residenti – filiazioni estere; 4) gruppo bancario: società finanziarie residenti; 5) gruppo bancario: società finanziarie non residenti – filiali estere (include le filiali di filiazioni); 6) gruppo bancario: società finanziarie non residenti – filiazioni estere; 7) gruppo bancario: società bancarie non residenti controllate congiuntamente; 8) gruppo bancario: società finanziarie non residenti controllate congiuntamente;
- “localizzazione unità segnalante” (da segnalare per i sottosistemi di rilevazione: “gruppo bancario: banche non residenti – filiali estere”, “gruppo bancario: banche non residenti – filiazioni estere”, “gruppo bancario: società finanziarie non residenti – filiali estere” e “gruppo bancario: società finanziarie non residenti – filiazioni estere”), che prevede la segnalazione dello Stato di insediamento della filiale o della filiazione ⁽²⁾;

¹ Per l’esatta individuazione delle variabili informative associate alle varie voci si rimanda a quanto previsto nelle regole di compilazione delle voci di seguito riportate.

² In particolare, nel caso di filiali estere di filiazioni estere, lo Stato di insediamento va riferito a quello della filiale e non a quello della casa madre. Ad esempio i crediti della filiale polacca di una banca austriaca inclusa in un gruppo italiano verso residenti in Polonia vanno segnalati con “localizzazione unità segnalante” Polonia.

- “valuta” di denominazione del rapporto (¹);
- “Stato” di residenza della controparte (debitore principale);
- “settore di attività economica” della controparte (debitore principale), che prevede la seguente ripartizione 1) amministrazioni pubbliche; 2) autorità bancarie centrali; 3) banche; 4) altri intermediari finanziari; 5) imprese di assicurazione e fondi pensione; 6) società non finanziarie; 7) famiglie e istituzioni senza scopo di lucro; 8) unità non classificabili;
- “Stato” di residenza dell’eventuale garante;
- “settore di attività economica” dell’eventuale garante, che prevede la medesima ripartizione prevista per il settore della controparte;
- “tipo garanzia”, che prevede la seguente ripartizione: 1) garanzie reali finanziarie; 2) garanzie personali; 3) derivati creditizi;
- “vita residua”, che prevede la seguente ripartizione: 1) a vista e fino ad un anno; 2) da uno a due anni; 3) oltre due anni; 4) non classificabile.

1.5.2.2 Traslazione del rischio

Va indicata una traslazione del rischio nell’ipotesi in cui a seguito dell’inadempienza del debitore principale, il gruppo bancario possa rivolgersi ad un soggetto obbligato:

- in virtù di specifici strumenti di protezione del credito di tipo personale e di tipo reale (limitatamente alle garanzie reali finanziarie);
- in relazione ai legami esistenti con l’originario mutuatario (ad esempio, nel caso di una filiale di una società insediata in un altro Paese).

Forma oggetto di rilevazione la sola traslazione del rischio che si verifica allorquando operazioni verso soggetti residenti in un determinato Paese siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti in un altro Paese. Pertanto, l’eventuale traslazione del rischio su soggetti residenti nel medesimo Paese in cui risiede il debitore principale non va rilevata (²).

Ai fini della presente sottosezione, le esposizioni verso filiali di società vanno imputate al Paese di stabilimento delle filiali stesse, con traslazione del rischio sulla casa madre (da includere convenzionalmente tra le garanzie personali) pur in assenza di specifiche garanzie contrattuali di quest’ultima; ciò in base al presupposto che la succursale affidata costituisca una parte, sprovvista di personalità giuridica, della casa madre.

¹ Nel caso di operazioni attive e passive in valuta che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all’andamento del tasso di cambio con un’altra valuta o con un determinato paniere di valute, occorre segnalare la valuta o le valute di indicizzazione.

² Pertanto, deve formare oggetto di rilevazione:

- la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso residenti in Italia siano assistite da garanzie prestate da soggetti non residenti;
- la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso soggetti non residenti siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti in Italia;
- la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso soggetti residenti nel Paese estero Z siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti nel Paese estero Y.

Tuttavia, ove determinati ordinamenti nazionali dovessero prevedere - relativamente agli effetti dovuti al rischio paese - un distinto regime di responsabilità patrimoniale delle filiali estere rispetto alle corrispondenti case madri, oppure dovessero riconoscere valenza giuridica a condizioni contrattuali che escludono la responsabilità patrimoniale della casa madre per le obbligazioni assunte da proprie filiali estere, di tale esclusione si deve tener conto non indicando alcuna traslazione del rischio sulla casa madre.

Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non condizionate. Nel caso di garanzie personali, il garante deve assumere l'impegno giuridicamente vincolante di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto (¹).

In particolare, nel caso di esposizioni garantite da depositi di contanti presso una società inclusa nel gruppo bancario ovvero da valori (diversi dai titoli azionari, dagli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, dagli strumenti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da e depositati presso componenti del gruppo bancario, la traslazione del rischio va operata su tale ultimo. Nel caso invece di garanzie rappresentate da depositi di contanti presso banche residenti in Paesi della "zona A" diverse da quelle appartenenti al gruppo bancario, la traslazione del rischio va effettuata sul Paese della banca depositaria; per le rimanenti garanzie la traslazione del rischio va imputata in capo al Paese e settore dei soggetti emittenti i valori dati in garanzia.

L'ammontare del rischio traslato da segnalare non può mai eccedere l'esposizione nei confronti del debitore principale. In particolare, qualora un'esposizione sia assistita dalla garanzia di più soggetti, il trasferimento del rischio va effettuato nei confronti del garante che, sulla base degli elementi a disposizione del segnalante, verrebbe escusso in caso di inadempienza del debitore principale. Nell'ipotesi di garanzie prestate "pro-quota" da una pluralità di soggetti occorre considerare, per la rispettiva quota, tutti i garanti.

¹ Con riferimento alle "lettere di patronage", vanno, pertanto, considerate soltanto quelle che non abbiano natura "dichiarativa" del rapporto di partecipazione della società controllante ma per le quali risulti preminente la funzione di garanzia, in quanto l'impegno assunto possa effettivamente configurarsi come un'obbligazione di tipo fidejussorio, con carattere accessorio rispetto a quello principale della controllata (ad esempio, quando contengano, tra l'altro, l'esplicito impegno della società controllante, in caso di variazione della sua partecipazione azionaria o a semplice richiesta della banca finanziatrice, a sistemare e regolare completamente ogni debito della società controllata, ovvero quelle che comunque comportino per la società controllante l'eventualità di un concreto impegno finanziario finalizzato al pagamento dei cennati debiti).

Sottosezione: 1 – DATI TRIMESTRALI

PARTE 1 – INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE

Voce: **58980**

ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Cfr. “Istruzioni di carattere generale”, paragrafo “Informazioni per paese di controparte”.

Va segnalato il valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al lordo delle rettifiche di valore.

E’ prevista la classificazione per “localizzazione unità segnalante”, “valuta”, “Stato” della controparte, “settore di attività economica” della controparte.

Per le sottovoci diverse dalla 06 e 12, è altresì prevista la classificazione per “Stato” del garante, “settore di attività economica” del garante, “tipo garanzia”, “vita residua”.

Le operazioni “pronti contro termine” attive vanno segnalate nelle sottovoci 02 e 08 “Finanziamenti” valorizzando l’attributo informativo “tipo garanzia” con il valore “garanzie reali finanziarie”.

ATTIVITÀ NON DETERIORATE:

- 02** FINANZIAMENTI
- 04** TITOLI DI DEBITO
- 06** TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.

ATTIVITÀ DETERIORATE:

- 08** FINANZIAMENTI
- 10** TITOLI DI DEBITO

Eliminato: 12 - TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.¶

Voce: **58988**

DERIVATI

Cfr. “Istruzioni di carattere generale”, paragrafo “Informazioni per paese di controparte”.

Va segnalato il valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al lordo delle rettifiche di valore e al netto degli accordi di compensazione secondo l'approccio prudenziale.

È prevista la classificazione per “localizzazione unità segnalante”, “valuta”, “Stato” della controparte, “settore di attività economica” della controparte.

Per le sottovoci 02 e 06 è altresì prevista la classificazione per “Stato” del garante, “settore di attività economica” del garante, “tipo garanzia”.

DERIVATI FINANZIARI

02 FAIR VALUE POSITIVI

04 FAIR VALUE NEGATIVI

DERIVATI CREDITIZI

Vanno segnalati i soli derivati creditizi inclusi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza laddove il gruppo bancario sia acquirente di protezione.

06 FAIR VALUE POSITIVI

08 FAIR VALUE NEGATIVI